

## CERTIFICATO DI DEPOSITO Foglio Informativo

### Sezione I: Informazioni sulla Banca

**Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa.**

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

[www.bancadonrizzo.it](http://www.bancadonrizzo.it) email [direzione@donrizzo.bcc.it](mailto:direzione@donrizzo.bcc.it)

### Sezione II Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

#### Struttura e funzione economica

Deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n° 231/2007<sup>1</sup> - e successive modifiche ed integrazioni (D.L. n° 112 del 25/06/2008)<sup>2</sup> - è vietato il trasferimento di certificati di deposito al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Le eventuali infrazioni sono punite con una sanzione pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo del certificato.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale , Serie Generale n° 290, S.O. n° 268 del 14 dicembre 2007

<sup>2</sup> Gazzetta Ufficiale , Serie Generale n° 147, S.O. n° 152 del 25 giugno 2008

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).

Difficoltà nell'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato.

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Si precisa che i depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

### Sezione III: Condizioni economiche

|  |         |
|--|---------|
| <b>ZERO COUPON</b><br><i>(interessi alla scadenza)</i> |         |
| <b>Tasso avere (lordo annuo)</b>                       |         |
| a 3 mesi ( taglio minimo Euro 5.000 )                  | 0,85%   |
| a 6 mesi ( taglio minimo Euro 5.000 )                  | 0,85%   |
| a 12 mesi ( taglio minimo Euro 5.000 )                 | 0,85%   |
| <b>Spese e Commissioni</b>                             |         |
| all'estinzione di ogni singolo certificato             | € 5,00  |
| <b>CON CEDOLA TRIMESTRALE</b>                          |         |
| <b>Tasso avere (lordo annuo)</b>                       |         |
| a 2, 3, 4 o 5 anni (taglio minimo Euro 25.000)         | 0,90%   |
| <b>CON CEDOLA SEMESTRALE</b>                           |         |
| <b>Tasso avere (lordo annuo)</b>                       |         |
| a 5 anni (taglio minimo Euro 25.000)                   | 0,90%   |
| <b>Spese e Commissioni</b>                             |         |
| all'estinzione di ogni singolo certificato             | € 10,00 |

#### Note

- La ritenuta fiscale sugli interessi di tutti i certificati di deposito e' attualmente pari al 27%.
- Il periodo di riferimento per il calcolo degli interessi è l'anno civile.
- Modalità di calcolo degli interessi

|   |  |
|---|--|
| La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' <b>anno civile</b> (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:                             | $\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.500}$ |
| La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' <b>anno civile</b> , per <b>anno bisestile</b> (366 gg.), avviene secondo la seguente formula: | $\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.600}$ |

## **Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente**

Il certificato di deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato.

Il presentatore del certificato al portatore è il legittimo ed esclusivo titolare, avente diritto alla restituzione della somma depositata ed alla corresponsione dei relativi interessi. La banca quindi non ha alcun obbligo di compiere indagini circa la legittimità del possesso. In conformità all'art. 1997 il credito risultante dal certificato non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente.

Se il certificato è nominativo il rimborso viene effettuato all'intestatario od a un suo rappresentante debitamente legittimato. E' ammessa l'intestazione del certificato a più persone anche con facoltà per ciascuna di esse di disporre del certificato separatamente.

Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato sul certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali della somma depositata.

Il certificato può essere emesso a tasso fisso o variabile e gli interessi sono pagati periodicamente o liquidati alla scadenza in concomitanza del rimborso del capitale. Il tasso indicato nel certificato è il tasso annuo al lordo delle ritenute fiscali vigenti.

Il rimborso alla scadenza e l'eventuale liquidazione degli interessi sono effettuate esclusivamente presso lo sportello emittente dietro presentazione del certificato che all'atto del rimborso viene ritirato dalla banca.

Alla data di scadenza il deposito cessa di produrre interessi senza possibilità di rinnovo automatico, e si prescrive dopo dieci anni.

In caso di smarrimento o furto del certificato, il cliente è tenuto ad effettuare la denuncia alle autorità di Pubblica sicurezza e chiederne l'ammortamento.

L'operazione può essere effettuata anche senza la materiale consegna del certificato, in sostituzione del quale la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, fermo il diritto del legittimato di ottenere, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, il certificato medesimo.

Non sono ammessi versamenti successivi, così come sono esclusi prima della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali delle somme depositate. Tuttavia, può essere in facoltà della banca consentire, in via eccezionale, rimborsi anticipati, alle condizioni convenute. Il regolamento contrattuale può tuttavia consentire il rimborso anticipato delle somme depositate a determinate condizioni.

Se il rapporto è intestato a più persone, ciascuna di esse, salva diversa pattuizione, può esigere separatamente quanto dovuto dalla banca per capitale e interessi, nei tempi e alle condizioni contrattualmente previste. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà disgiunta, la banca pretenderà il concorso di tutti gli interessati (altri cointestatari, eredi, legali rappresentanti di incapaci) quando anche da uno solo di essi le sia stata notificata opposizione, seppur solo con lettera raccomandata.

Nell'ipotesi di mancata rilevazione, di soppressione delle quotazioni nonché di revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali del parametro prescelto per l'indicizzazione degli interessi, la banca ha facoltà di individuare un parametro sostitutivo, anche di diversa natura, che reputerà più idoneo a conformarsi all'andamento dell'indice originario.

Il rimborso a scadenza e le eventuali liquidazioni periodiche di interessi (pagamento cedole) sono effettuate dietro presentazione del certificato ovvero della ricevuta sostituiva nei casi di omessa consegna del titolo.

Alla data di scadenza, anche se anticipata, il deposito cessa di produrre interessi, senza possibilità di rinnovo automatico.

Il rapporto di certificato di deposito è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente.

#### Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

#### Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

#### Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

#### Invio della corrispondenza alla banca

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Invio della corrispondenza alla clientela

L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

#### Identificazione della clientela

All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.

#### Modifica delle condizioni contrattuali

La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un “*giustificato motivo*”.

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula “*Proposta di modifica unilaterale del contratto*”.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

## Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al “Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che *offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento* non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) Conciliazione, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico

un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

*I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).*

Il foro competente di eventuali controversie è quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

## *Legenda*

*Periodicità di capitalizzazione degli interessi:* Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.

*Cedola:* tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.

*Procedura di ammortamento:* procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato.

*Spese e commissioni per estinzione rapporto:* importi dovuti dal cliente all'atto del rimborso del deposito.

*Giustificato motivo:* non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di "comprovabile effetto sul rapporto bancario" (ad esempio: mutamento del grado di rischio del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione